

Sportiva Sturla

Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei soci in data:

27 giugno 2024

Articolo 1 DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice civile denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Sportiva Sturla, in breve "Sportiva Sturla".

La Sportiva Sturla si è costituita in data 29 aprile 1920.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1978 N° 410 pubblicato sulla G.U. N° 217 in data 4 agosto 1978 è stata riconosciuta alla "Sportiva Sturla" la personalità giuridica.

Articolo 2 SEDE E DURATA

La sede della Sportiva Sturla è in Genova.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta, dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 3 SCOPO

La Sportiva Sturla è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

Nessun associato potrà svolgere attività politica o confessionale all'interno della sede sociale.

La Sportiva Sturla ha per scopo il miglioramento psico-fisico e morale della collettività favorendo, in via stabile e principale,

l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche in genere ed in particolare delle attività natatorie, ivi compresa l'attività agonistica, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Sportiva Sturla potrà:

- perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative attraverso la gestione di attività sportive, agonistiche, didattiche, ricreative ed aggregative ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero;
- svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali;
- partecipare alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica della Federazione Italiana Nuoto a cui l'Associazione è affiliata e **ad eventuali altre Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui intenderà, se del caso, aderire;**
- promuovere, se del caso, corsi di istruzione e formazione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- promuovere attivamente l'impegno rivolto agli individui portatori di handicap per i quali l'attività natatoria risulti essere indicata;
- svolgere attività ricreativo-culturali in favore dei propri associati e loro famigliari correlate allo scopo sociale, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro e per autofinanziamento esercitare attività in materia commerciale osservando le norme fiscali e amministrative vigenti.

La Sportiva Sturla è affiliata alla Federazione Italiana Nuoto.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Nuoto e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. La Sportiva Sturla potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.

La Sportiva Sturla è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

I colori sociali sono il verde con tre stelle bianche sormontate dallo stemma genovese.

Articolo 4 **ASSOCIATI**

Gli associati della Sportiva Sturla possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi e che s'impegnano a realizzarli.

L'adesione alla Sportiva Sturla è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di associato è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Gli associati saranno classificati in due distinte categorie:

- associati ordinari;
- associati benemeriti: coloro che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;

L'ammissione degli associati ordinari avviene su domanda degli interessati controfirmata da due associati ordinari con almeno un anno di anzianità sociale (ciascuno) e in regola con la quota sociale annuale.

La domanda implica la totale adesione al presente Statuto ed ai Regolamenti sociali e l'impegno a contribuire al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base del regolamento interno approvato dall'Assemblea degli associati.

Il regolamento può stabilire solo condizioni oggettive di gradimento.

Articolo 5 **DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati, a far data dalla loro ammissione, godono indistintamente del diritto di partecipazione alle assemblee e del relativo diritto di voto.

All'associato è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'associazione, nonché a utilizzare le strutture della stessa, secondo il regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Il regolamento deve stabilire le modalità ed i costi di utilizzo delle strutture.

Gli associati hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome della Sportiva Sturla e di osservare le regole dettate dalla federazione ed dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce.

Tutti gli associati indistintamente si obbligano ad uniformarsi a tutte le disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Sociali e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 **DECADENZA DEGLI ASSOCIATI**

La qualifica di associato non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

1. per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
2. per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale.
3. per rinuncia, che si manifesta quando l'associato non regolarizza la quota sociale annuale alle condizioni ed entro i termini previsti.

L'associato che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere alla Sportiva Sturla non può richiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 **ORGANI SOCIALI**

Gli organi della Sportiva Sturla sono:

- l'Assemblea generale degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo della Sportiva Sturla ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo (1/10) degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, in regola con le quote sociali.

Nelle assemblee gli Associati potranno anche farsi rappresentare da un altro Associato, mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. L'Assemblea provvederà ad approvare un regolamento interno per disciplinare le modalità di esecuzione delle votazioni relative alla nomina del Consiglio Direttivo, a valere dall'Assemblea successiva alla votazione dello stesso.

Articolo 9

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

Per le deliberazioni di modifica statutaria occorre la presenza, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Articolo 10 **ASSEMBLEA ORDINARIA**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Sportiva Sturla e con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito:

- all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- all'approvazione dei regolamenti sociali per i quali il presente statuto le assegna la competenza;
- alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Sportiva Sturla e con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano).

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

Articolo 12 **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 11 membri.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e nomina i responsabili dei settori agonistici oltre ad assegnare eventuali altre deleghe che possano favorire la gestione della Società. Le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Non possono essere riconosciute indennità di carica o compensi per i componenti degli organi sociali, ma solo eventuali rimborsi spese nei limiti delle normative vigenti.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta un suo componente lo ritenga necessario.

Assenze ingiustificate e ripetute per tre volte consecutive comportano la decadenza dal proprio mandato, qualunque esso sia.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assegnare particolari incarichi a qualsiasi Associato ordinario, avente diritto di presenza in Consiglio ma senza diritto di voto. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Articolo 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- proporre le quote d'iscrizione all'associazione per ciascuna categoria di associati e tutti gli altri contributi per le attività specifiche che dovranno essere approvate con delibera dell'Assemblea degli associati;
- convocare le assemblee degli associati;
- redigere i regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- redigere ed approvare i regolamenti interni relativi all'attività sociale non di competenza dell'Assemblea degli associati richiesti dal presente statuto o che il Consiglio stesso ritenesse opportuni;
- attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea degli associati;
- affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei componenti il Consiglio delegati.

Articolo 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

In caso di assenza temporanea o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 15

DIMISSIONI

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più componenti il Consiglio Direttivo che non superino la metà eletta degli stessi, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i componenti mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei componenti sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza eletta dei suoi componenti.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 16

IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell'associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria della Associazione.

Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 17

ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° ottobre dell'anno in corso e termina il 30 settembre dell'anno seguente in coerenza con le stagioni dei settori agonistici.

Articolo 18

ENTRATE

Le entrate della Sportiva Sturla sono costituite da tutti gli introiti che possono provenire all'associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative.

In particolare, ma a titolo puramente esemplificativo,

- dalle quote di iscrizione all'Associazione versate al momento dell'adesione da parte dei nuovi associati;
- dalle quote annuali degli associati per il sostentamento dell'Associazione;
- dai contributi degli associati, a titolo di rimborso spese, per la partecipazione a specifici eventi;
- dai contributi di terzi non associati per la partecipazione ad eventi sportivi organizzati dall'Associazione;
- da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

Articolo 19
IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni;
- dai trofei vinti.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 20
SCIoglIMENTO

Lo scioglimento della Sportiva Sturla è deliberato dall'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, col voto favorevole del $\frac{3}{4}$ degli associati. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21
CLAUSOLA COMPROMISSORIA


Gli associati non possono adire il Giudice ordinario per le controversie inerenti i rapporti associativi prima di aver percorso i gradi di giudizio interni dell'Associazione e del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto.

Tali controversie saranno decise da arbitro unico nominato dal Presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto della regione nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede l'Associazione, dall'arbitro nominato.

Articolo 22
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del CONI e della Federazione Italiana Nuoto e/o altre Federazioni a cui la Sportiva Sturla è affiliata, nonché le norme del Codice civile e le leggi speciali in materia.



Sportiva Sturla

Via 5 Maggio 2D – 16147 GENOVA
Telefono 010 3730772

www.sportivasturla.it
segreteria@sportivasturla.it